



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO PROVINCIA DI CUNEO

PROT.N. 3202

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

(ai sensi dell'art. 5, e. 2, D.Lgs. 175/1.08.2016)

"PROCEDURA DI ACQUISTO AZIONI DELLA SOCIETÀ EGEA – ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE SPA"

DATO ATTO CHE l'Amministrazione Comunale intende procedere all'acquisizione di azioni della società " EGEA – Ente gestione Energia e Ambiente SpA " di Alba per un valore nominale complessivo di € 5.000,00;

RILEVATO CHE la norma principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare:

- l'articolo 2 recante "Definizioni", il quale prevede che ai fini del medesimo decreto si intendono per:
 - «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
 - «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
 - «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
 - «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
 - «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato; «società»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;
 - «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;

- «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;
- l'articolo 3 recante "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica", comma 1, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società per azioni;
- l'articolo 4 recante "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo le seguenti:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- l'articolo 5 recante "Oneri di motivazione analitica", il quale prevede:
 - al comma 1 che ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; al comma 2 che l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;
 - al comma 3 che l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- l'articolo 7 recante "Costituzione di società a partecipazione pubblica", il quale prevede:
 - al comma 1 che in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale;
 - al comma 2 che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;
- l'articolo 8 recante "Acquisto di partecipazioni in società già costituite", il quale prevede, al:
 - comma 1, che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi

1 e 2;

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 573 del 26 gennaio 2021 questo Comune ha comunicato a "Egea SpA" l'intenzione di valutare l'opportunità di acquistare quote azionarie della medesima società, considerato che:
 - il Comune di Sommariva del Bosco è sede di prelettore, nonché della Sisea società del Gruppo Egea;
 - l'attuale politica della società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." è indirizzata ad effettuare investimenti nel campo energetico con effetti significativi sulla economia locale;
 - la società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." ha formalizzato una serie di accordi con aziende locali che ne caratterizzano il ruolo strategico nell'economia del territorio e di supporto al suo vivace reticolo di aziende produttive;
 - è interesse del Comune di Sommariva del Bosco entrare a far parte della compagine azionaria della società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." - al pari di altri Comuni del territorio del di Alba - Bra - Langhe – Roero che ne sono già da tempo soci – e ciò anche tenendo conto che la struttura "duale" della governance per come disciplinata dal vigente Statuto della società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." prevede, all'art. 4.1, la possibilità per i soci pubblici Enti territoriali di concorrere nella designazione di due membri del Consiglio di Sorveglianza, tra cui il Presidente;
- la società "Egea SpA" ha manifestato con lettera acquisita al protocollo dell'ente in data 30.03.2021 al n. 2377 la volontà di vendita di azioni proprie di "Egea SpA";

RAVVISATO CHE l'acquisto delle azioni ex art. 4 comma 2 D.Lgs. 175/2016 è congruo alle finalità perseguite dall'ente tenuto conto:

- che la società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." ha quale oggetto sociale «l'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, anche tramite la gestione in appalto o in concessione, nonché l'acquisto, la costruzione e manutenzione di impianti:
 - nel settore del gas metano per uso civile e industriale mediante il trattamento, l'accumulo e la distribuzione;
 - nel settore idrico integrato mediante la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione di acqua potabile e per usi diversi, nonché la raccolta, il collettamento e la depurazione di acque di scarico;
 - nel settore dell'igiene urbana mediante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, inclusa la termoutilizzazione e la gestione delle discariche, la pulizia delle strade e le altre attività connesse all'igiene urbana ed all'arredo urbano;
 - nel settore del teleriscaldamento mediante la produzione, la distribuzione e la vendita di calore;
 - nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica e l'illuminazione votiva, mediante la produzione e la distribuzione;
 - nel settore della telefonia fissa e mobile in modo diretto o indiretto, mediante accordi con altre imprese operanti nel settore;
 - nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas mediante l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la gestione e la manutenzione degli stessi;
 - nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o di carburante.
- che la società potrà inoltre svolgere, nel rispetto delle norme di legge, l'attività di commercializzazione e distribuzione nella circolazione dei beni e dei servizi oggetto della propria attività, dei combustibili per uso domestico o industriale e dei carburanti, nelle varie forme dirette o indirette.

- delle dimensioni degli altri comuni soci in "Egea SpA";
- dei servizi espletati dai comuni soci tramite la società;
- delle dimensioni dei servizi pubblici da svolgere nel territorio comunale;
- del costo necessario all'acquisizione;

PRESO ATTO pertanto che in virtù di quanto previsto dal summenzionato art. 7 del D.lgs 175/2016 si rende necessario procedere ad effettuare una consultazione pubblica e a tal proposito si allegano alla presente:

- la proposta di atto deliberativo in discussione nel prossimo consiglio comunale e relativo all'oggetto di cui sopra;
- Statuto della società;
- bilancio di esercizio al 31/12/2017;
- bilancio anno 2018 – relazione sulla gestione;
- bilancio di esercizio al 31/12/2019

precisando che ogni informazione circa la società "Egea SpA" è reperibile sul seguente sito internet <http://www.egea.it/>;

INVITA

tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni di imprese, associazioni datoriali, professionisti, organizzazioni sindacali, stakeholders, società civile, etc.) a presentare osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di deliberazione e atti allegati, che sono consultabili sul sito istituzionale del Comune: www.comune.sommarivadelbosco.cn.it.

Le osservazioni e proposte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 28.05.2021 esclusivamente a mezzo postaelettronica all'indirizzo P.E.C.: info@pec.sommarivabosco.it dovranno recare l'oggetto: **CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'ACQUISTO DI AZIONI DELLA SOCIETÀ "EGEA -ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.p.A." DA PARTE DEL COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO**".

Sommariva del Bosco, 30 aprile 2021

Il Vice Sindaco
Facente funzioni
Marco PEDUSSIA
Firmato digitalmente